

Convegno SISSD giovani settecentisti
Torre Marina (Marina di Massa) 2012

Sezione: Diritto, istituzioni, politica
Coordinano: Anna Maria Rao e Walter Tega

Abstracts degli interventi

Fernando De Angelis (Roma)

Anno 1789: le ultime Cortes di Castiglia

Con il contributo ci si propone di delineare brevemente alcuni importanti aspetti degli ultimi scorcii dell'Antico Regime nella Spagna del 1789, una terra ancora lontana dai venti rivoluzionari francesi, ma, allo stesso tempo, vicina culturalmente al Paese dei Lumi.

Proprio in quell'anno si celebrarono le ultime Cortes dello Stato assoluto borbonico, mentre l'influenza rivoluzionaria francese si farà sentire nel concreto, insieme alle armi napoleoniche, circa vent'anni dopo, precisamente nel 1808, al momento dello scoppio della Guerra di Indipendenza spagnola contro l'occupante francese.

L'analisi non può perciò prescindere da un sia pur breve esame dell'articolata storia politica delle Cortes, che porterà ad alcuni profondi cambiamenti politici, che si avranno con l'operato delle Cortes di Cadice degli anni 1810-1812, sfociato nella costituzione del 1812, di cui quest'anno cade il bicentenario.

Anche se appare innegabile che la costituzione, intesa in senso moderno e rivoluzionario, sulla scia dell'esperienza politica francese (*rectius* delle varie esperienze o dei diversi tentativi politici costituenti) della fine del secolo XVIII, rappresenti il vero punto di inizio per una nuova idea di Stato, la foga costituente non cancellerà la storia politico-istituzionale spagnola; anzi le stesse Cortes di Cadice, le prime dopo quelle del 1789 (queste, come detto, le ultime di Antico Regime), sono ancora concepite, sotto diversi aspetti, almeno nei decreti di *convocatoria*, come assemblea di Antico Regime, pur se con competenze assai gravose e significative.

Conviene allora ripercorrere, pur sommariamente, la stessa idea medievale e moderna dell'istituzione-Cortes, per meglio comprendere l'importanza delle medesime nel fatidico anno 1789 e l'eredità che lasceranno all'Ottocento. In particolare l'attenzione va focalizzata sul rilievo che le stesse Cortes del 1789 si presentarono già come storicamente composte dai soli rappresentanti del Terzo Stato, con esclusione degli *estamentos* privilegiati (ancor prima della nascita del sistema unicamerale rivoluzionario francese) e sull'influenza degli accadimenti francesi del 1789 sull'azione di quell'assemblea.

Roberto Evangelista (Napoli)

Vico primitivo. Il topos della 'boria' e le ricadute politiche

La ricerca in questione si propone di indagare la riflessione di Giambattista Vico attorno al tema della «boria delle nazioni» e della «boria dei dotti». La polemica di Vico contro questi tipi di *idola* investe sia la critica al nuovo modo di fare scienza, che la riflessione profonda sul mito e sul linguaggio nella ricerca di una lingua primordiale, che non descriva la supremazia di una nazione in particolare ma ponga in questione la condizione umana e la costituzione della *societas*.

Nell'ambito della posizione che prende Vico sulla *querelle* degli antichi e dei moderni, come sulla polemica in merito ai saperi nazionali (che in Italia ebbe echi vistosi proprio fra XVII e XVIII secolo) è possibile avvicinare la centralità del tema dell'*origine* e del *primitivo*, che descrive il territorio filosofico in cui trova posto l'originario legame di *cognazione* degli uomini e l'esprimersi delle facoltà della mente e del corpo al di fuori dei pregiudizi delle *borie*. Più in particolare, la riflessione attorno alla *fantasia* e all'*ingegno*, e l'indagine sulle favole mitiche fuori dalla ricerca di un significato allegorico costituiscono l'apporto centrale della riflessione di Vico alla sua epoca, oltre la sua epoca.

Materiali fondamentali saranno gli studi vichiani di Pietro Piovani (con attenzione particolare alla sua lettura anti-crociana), insieme alla lettura cosiddetta "materialista" di Nicola Badaloni e successivamente di Paolo Cristofolini. Le ricerche di Andrea Battistini e di Ernesto Grassi permetteranno di approfondire il legame fra eloquenza e antropologia. Rispetto al tema del primitivo e dell'origine e funzione dei miti si terrà conto dei lavori di Verene e di Trabant, come anche delle ricerche più recenti di Manuela Sanna attorno alla fantasia, e al rapporto che questa ha con il corpo umano, tema sviluppato, anche, nel convegno napoletano *Giambattista Vico: il corpo e le sue facoltà*.

Per esaminare la ricaduta politica di queste tematiche, ci si volgerà al diritto come punto di osservazione privilegiato della *storia ideale eterna*, i cui principi sono da ricercare nel *facere* originario dell'uomo, e non nella razionalità di un astratto diritto naturale (importanti a tale proposito gli studi di Fassò, come le osservazioni che gli muove Badaloni). La storia in Vico non risulta un terreno di sfida *ideologico* per affermare la superiorità di un popolo o di un sistema di sapere di cui le nazioni si appropriano (come mostra Foucault nel suo *Il faut défendre la société*), ma un *fatto* umano, che può concorrere a costituire un modello politico, correttivo se non alternativo alla *sovranità* (ci si riferirà alla critica che ha proposto Giuseppe Duso), dove i saperi e lo *ius* delle nazioni si equivalgono per quanto riguarda quegli aspetti che lasciano emergere l'azione della *provvidenza*.

Loredana Ginevra Ianni (Teramo)

L'Origine dei feudi nei regni di Napoli e Sicilia di Giacinto Dragonetti, giurista e illuminista aquilano e la posizione dello stato borbonico nei confronti della devoluzione feudale nel secolo XVIII

L'oggetto della presente ricerca riguarda Giacinto Dragonetti (L'Aquila 1738 - Napoli 1818), illuminista, giurista ed uomo di Stato e la sua opera, *L'Origine dei feudi nei regni di Napoli e Sicilia*, Napoli, 1788, Stamperie Reali. Dragonetti fece parte di una Commissione di tecnici del diritto incaricati dal monarca di definire per sempre il problema della devoluzione feudale e di verificare se il capitolo *Volentes* di re Federico del 1296, che disponeva la possibilità di alienare i feudi senza il preventivo regio assenso, li avesse trasformati in beni allodiali e di conseguenza avesse inciso anche sul contenuto del capitolo *Si aliquem* di re Giacomo del 1286 che fissava, solo per la Sicilia, il grado dei collaterali successibili sino al sesto. Questo infatti era l'orientamento seguito dalla scuola forense siciliana che, in nome di uno specifico diritto feudale siciliano consideravano i feudi dell'isola esenti da devoluzione e liberamente alienabili equiparandoli a beni allodiali. *L'Origine dei feudi* illustra il risultato la posizione della corona in materia devolutiva feudale e si sviluppa secondo una direttiva precisa: la definizione di fondate ragioni tecniche e di diritto dello stato in materia feudale tali da confutare qualunque teoria sostenuta dai baroni siciliani e dalle loro scuole giuridiche. La ricerca si incentra sull'individuazione da parte di Dragonetti delle garanzie adottate dalla legislazione siciliana per mantenere intatti i diritti del monarca sul bene feudale sotto il profilo di due distinti istituti giuridici:

1) l'ereditarietà del feudo, la sua riconducibilità alla concessione esclusivamente sovrana sancita dalla costituzione *Scire volumus* di re Ruggero e da altre due fondamentali costituzioni promulgate per disciplinare la trasmissibilità e la successione feudale, la *Constitutionem divae memoriae* e *Ut de successionibus* dell'imperatore Federico II;

2) l'impossibilità del Capitolo *Volentes* di modificare il meccanismo devolutivo preesistente dei feudi, poiché il testo disciplina un diverso istituto giuridico: l'alienabilità delle baronie con atti dispositivi *inter vivos* e/o *mortis causa*, altrimenti illegittimi, attraverso un assenso preventivo e generale del sovrano, detto *in forma communi*. Il consenso regio è premessa indispensabile all'atto dispositivo del bene feudale ma opera in circostanze normativamente previste e non contiene deroghe né implicite né esplicite alla disciplina della reversione e di altre leggi feudali, per superare le quali è necessaria una espressa e specifica dispensa del principe in regime derogatorio alla norma generale del capitolo *Volentes*. Pertanto, le circostanze che richiedono tale forma di assenso speciale non possono genericamente essere disciplinate soltanto mediante un'interpretazione estensiva del capitolo *Volentes*. Vista l'importanza della concessione fatta e dell'impatto economico e politico molto forte sulla gestione della cosa pubblica, la ricerca pone l'accento sull'individuazione da parte del Dragonetti di condizioni precise poste nel capitolo *Volentes* per la libera disponibilità dei beni feudali e soprattutto di garanzie del rispetto della imm modificata legislazione vigente in materia feudale soprattutto per non indebolire il diritto pubblico che continuava a regolare la materia. Infatti Dragonetti denuncia l'affermarsi nei secoli di una cattiva prassi interpretativa presso certe scuole feudistiche, che tende a confondere i diversi istituti giuridici dell'alienazione e della devoluzione e facilitare la piena disponibilità del bene feudale prescindendo da qualsiasi diritto regio su di esso.

Una parte importante del testo è dedicata al tema della scuola feudistica siciliana e napoletana ed alle elaborazioni dottrinali da esse sviluppate in materia di successione e di libera alienazione del feudo. Dragonetti infatti denuncia che malgrado l'unicità di caratteri dell'istituto feudale, la dottrina ha elaborato diverse tipologie di feudo che si differenziano dal punto di vista normativo non per i caratteri fondamentali e ricorrenti dei *bona feudalia*, bensì per le mille piccole sfumature ravvisabili in ciascuno di essi, a cominciare dalle varie formule di investitura usate. Da qui egli delinea varie ed

interessanti categorie strumentali di feudi, che vengono ripartiti a forma stretta o larga, propri e impropri, misti, ereditari o pattizi.

Cinzia Recca (Catanzaro)

Maria Carolina d'Asburgo-Lorena: una rivisitazione biografica

L'interesse per la regina napoletana trae origine dalla necessità di ricostruire una biografia sottratta alle ancora influenti interpretazioni del passato (si v. a tal proposito le osservazioni di R. Ajello, *I filosofi e la regina: il governo delle due Sicilie da Tanucci a Caracciolo*), dunque più aggiornata ed ispirata ai canoni della più recente storiografia sul regno di Napoli nel XVIII secolo (E. Chiosi, A. De Francesco, V. Ferrone, A.M. Rao, B. Salvemini, R. Tufano etc.).

Tutte le figlie di Maria Teresa hanno rappresentato una significativa porzione di potere nella società europea alla conclusione dell'Antico Regime, tuttavia se Maria Antonietta di Francia è stata riconsiderata all'interno di un cantiere storiografico i cui lavori sono ancora in corso, Maria Carolina manca tuttora di un giudizio complessivamente equilibrato, sereno e spassionato. L'attività di ricerca si è pertanto basata inizialmente sul reperimento e lo studio dei testi, proseguendo con la traduzione e schedatura di biografie ed altri documenti inediti riguardanti la regina.

Per tutto l'Ottocento e parte del Novecento, la figura di questa regnante fu infatti giudicata in base a due diversi stereotipi, che avrebbero poi condizionato le successive biografie della regina. Il primo era di origine nazionalistica e valse per l'intera Europa (si pensi, ad esempio, alle contrapposte interpretazioni di storici austriaci, come il barone Helfert ed il conte Corti, a quelle di francesi, come A. Gagnière e A. Bonnefons, e di italiani - G. Gorani, F. Lomonaco, V. Cuoco, P. Colletta, G. Pepe, R. Palumbo, B. Croce -, e a quelle più moderate di autori inglesi, come J.C. Jeaffreson e M.C. Bearne). Il secondo fu di natura 'antifemminista', ovunque diffuso, eppure fortemente presente solo in alcune opere degli autori già citati (si v. per la sorella francese L. Hunt, V., Gruder, K. Norberg, etc). A conclusione delle mie prime ricerche archivistiche e bibliografiche (archivi e biblioteche pubbliche e private di Palermo, Napoli, Parigi, Madrid e Vienna) è stato pubblicato l'articolo *How the life-story of Great Queens still fascinate the readership: Maria Carolina of Naples and Marie Antoinette of France* (in «International Journal of Euro-Mediterranean Studies», vol. 2, 2009 n. 2, premiato al concorso internazionale organizzato dall'Emuni University).

I miei interessi si sono attualmente concentrati sul rapporto creato nell'opinione pubblica europea tra la regina di Francia e quella napoletana, sia nella fase pre-rivoluzionaria e in quella successiva. Un buon esempio di analisi è quello offerto da Thomas Kaiser, che ha insistito sull'importanza dell'identità austriaca nella critica francese di Maria Antonietta. Per quest'ultimo aspetto ho preparato un intervento, accettato alla conferenza *The Royal Body*, organizzata dalla Royal Holloway University of London (2-4 aprile 2012), intitolato *Maria Carolina and Maria Antoinette: Sisters and Queens in the Mirror of the Jacobin Public Opinion*. Con esso intendo dimostrare l'esistenza di un unico *cliché* politico delle denunce fatte ad ambedue le regnanti, soprattutto a partire dal settembre del 1792. Inoltre, centrale è parsa la questione del rapporto tra sfera privata e la sfera pubblica delle due regine, la loro 'compromettente' femminilità, che aveva guadagnato il centro della contestazione «patriottica» contro di esse (accanto a quella della loro inquietante sessualità, un'altra delle accuse a loro mosse fu quella di trasgredire l'etichetta monarchica dei rispettivi mariti e di condurre una vita dispendiosa, ben al di sopra delle possibilità economiche della nazione francese e napoletana).

Dalla corrispondenza privata con i familiari studiata emergono alcuni dati caratteriali di Maria Carolina: donna di forte temperamento, ambiziosa, vendicativa, tenace. Lo studio di alcune di queste corrispondenze private è la base documentaria di un altro mio intervento *Queenship and Family Dynamics through the Correspondence of Queen Maria Carolina of Naples* accettato alla Bath University in occasione del *Kings and Queens Conference* (19-20 aprile 2012).

Luca Covino (Napoli)

La giurisdizione feudale nel Mezzogiorno settecentesco

I miei interessi di ricerca, maturati nell'ambito del Dipartimento di Discipline storiche dell'Università di Napoli "Federico II", sotto la guida di A.M. Rao, hanno avuto come oggetto gli aspetti giurisdizionali e amministrativi del governo del feudo nel Mezzogiorno moderno con particolare riferimento al secolo XVIII. Il mio lavoro tende ora ad approfondire i meccanismi dell'esercizio giurisdizionale con attenzione per le forme di criminalità, il sistema carcerario, l'uso sociale della giustizia, i meccanismi concreti di funzionamento delle corti baronali, tribunali di prima istanza per moltissime comunità del Regno ancora alla fine del Settecento.

La ricerca si colloca nell'alveo di una feconda tradizione di studi che, a partire dalla seconda metà del secolo scorso, hanno indagato il feudalesimo nel Mezzogiorno moderno, sia all'interno della storia del diritto (R. Aiello e A. Cernigliaro), sia nell'ambito della storia sociale ed economica (Galasso, Villani, Lepre, Rao, Visceglia, Spagnoletti, Massafra).

Il feudalesimo moderno, per lungo tempo considerato elemento residuale del Medioevo, allo stadio attuale delle conoscenze non appare più come un mero fantasma. Qualche anno fa A.M. Rao ha ben ricostruito il percorso di "morti e resurrezioni" della feudalità come oggetto storiografico dando conto delle molteplici implicazioni culturali che condizionarono le tappe di tale percorso. Lo studio della feudalità, istituzione alla base dell'antico regime di cui gli illuministi si mostrarono ben consapevoli, appare ancora oggi un problema storiografico fondamentale per comprendere la società settecentesca e l'affermazione dello Stato moderno. A. Musi ha di recente ribadito la natura "moderna" e non "residuale" di un feudalesimo in trasformazione tra '500 e '700 ma sempre vitale e ha insistito sul rapporto di "collisione/collusione" tra sistema feudale e apparato dello Stato moderno.

Da una rinnovata attenzione per questo ambito di ricerca sono scaturiti negli ultimi mesi i contributi a cura di Musi e M.A. Noto, *Feudalità laica e feudalità ecclesiastica nell'Italia meridionale* (2011) e quelli del vol. a cura di E. Novi Chavarría-V. Fiorelli, *Baroni e vassalli. Storie moderne* (2011). Molto resta da fare per quanto attiene lo studio del funzionamento della giustizia signorile, tema più volte evocato nel dibattito storiografico ma non sufficientemente approfondito.

L'ipotesi di partenza è la pervasività della feudalità nel Mezzogiorno settecentesco. I baroni orientano il consenso delle popolazioni stabilendo un forte controllo sociale sul territorio, e utilizzano, talvolta, nuovi linguaggi politici e azioni di *patronage* che mirano a dividere il fronte antifeudale nelle comunità. Il sistema feudale si configura come una rete di relazioni complesse tra signori e vassalli. Si tratta ora di indagare meglio la natura di tali relazioni, soprattutto in merito al funzionamento delle giurisdizioni e all'uso sociale della giustizia. Illustrare come e in quale misura gli attori sociali utilizzino legami clientelari o di parentela con esponenti degli apparati statali per dirimere controversie e conflitti in cui non contano la legittimità delle ragioni sostenute quanto la forza degli schieramenti dispiegati a sostegno di tali ragioni in un complesso gioco di alleanze che si dispiega tra capitale e provincia. Di tutto ciò l'esercizio della giustizia signorile è un tassello fondamentale in quanto implica aspetti concreti e simbolici di un primato sociale strenuamente difeso dal baronaggio ancora alla fine del secolo XVIII.

Strumenti di lavoro sono la letteratura coeva e le fonti documentarie conservate presso l'Archivio di Stato di Napoli: archivi gentilizi, carte dei tribunali e delle istituzioni napoletane come la R. Camera della Sommaria e la Real Camera di S. Chiara.

Francesco Pigozzo (Pisa)

Saint-Simon l'autentico. Ideologia e rappresentazione della realtà nelle *Memorie*

Da più di due secoli, lettori e critici del monumentale capolavoro memorialistico del duca di Saint-Simon (1675-1755) si confrontano con il fascino ideologicamente ambiguo di un'opera scritta da un maniacale difensore della società d'ordini e delle dignità di rango, capace di salvare dall'oblio e restituire con inedita vividezza migliaia di personaggi, situazioni, accadimenti nella loro variopinta individualità. La ricerca letteraria più recente ha mostrato in vario modo l'inadeguatezza del tranquillizzante stereotipo che vorrebbe il duca poco intelligente e maniaco d'etichetta ma dotato di straordinarie e inconsapevoli qualità artistiche. Nessuno studio tuttavia si è finora concentrato sulla relazione stessa tra la faccia ideologica e quella letteraria delle *Memorie*. A questo compito, inevitabilmente interdisciplinare, è dedicato invece il mio progetto di ricerca, in origine parte di una ricerca dottorale svolta in un serrato dialogo intellettuale con il direttore della mia tesi, Francesco Orlando.

Gli strumenti dell'analisi letteraria creati da Orlando, forieri di una innovativa teoria del fatto letterario capace di rivoluzionare lo statuto di documento storico di quest'ultimo (si pensi a *Illuminismo, barocco e retorica freudiana* e *Gli Oggetti desueti nelle immagini della letteratura*), mi hanno fornito il quadro metodologico iniziale, che mi ha permesso di individuare e studiare un fenomeno tematico ricorrente, constatato dapprima empiricamente a partire dalla minuziosa lettura dei *Mémoires* nella loro edizione integrale a cura di Yves Coirault, e repertoriato in seguito sistematicamente in un corpus testuale ristretto ai primi dieci anni della cronaca. Nei comportamenti e nelle caratteristiche psico-fisiche dei cortigiani, nelle politiche di Luigi XIV e del Reggente, Saint-Simon mette in rilievo una qualità costante: l'incongruità rispetto ad attese più o meno eticamente connotate, più o meno fortemente normative. Tra sorpresa ed indignazione si stabilisce perciò lungo il percorso annalistico del testo una stretta correlazione che tuttavia non impedisce ai due termini di godere di una relativa autonomia logica, tematica ed estetica.

Ma è innanzitutto rispetto all'ideologia di Saint-Simon che risulta interessante indagare la portata e il significato dell'ossessione per l'incongruo che abita il suo testo e la sua memoria. È in questa prospettiva che intendo sviluppare ulteriormente la mia ricerca, sfruttando i risultati della particolare analisi letteraria di tipo orlandiano in una chiave storico-sociale. Lo stesso uso del termine "ideologia", certo anacronistico per l'epoca di Saint-Simon, acquista pertinenza in questa prospettiva. L'ipotesi di partenza è che sia possibile dare una spiegazione finalmente organica alla sensibilità pre-storicistica di cui fanno prova i *Mémoires* (come riconosciuto innanzitutto da Erich Auerbach) proprio studiando la relazione logica (o meglio "bi-logica", usando la terminologia di Ignacio Matte Blanco) che Saint-Simon stabilisce nel suo testo tra le proprie convinzioni etico-politico-normative e gli avvenimenti che ritiene degni di entrare nella propria cronaca (nonché le modalità costanti di raccontarli). L'ipotesi di fondo è che l'oggetto di studio prescelto abbia determinate caratteristiche idealtipiche, che, dal punto di vista della teoria delle ideologie (Mannheim, Ricœur, Michael Freeden), lo rendono una sorta di archetipo settecentesco e pre-rivoluzionario delle contraddizioni intrinseche ad ogni atteggiamento conservatore.

Elisabetta Fiocchi Malaspina (Genova)

Le droit des gens di E. de Vattel nel XVIII secolo: un successo immediato

Scopo del presente progetto di ricerca è lo studio del successo de *Le droit des gens* di Vattel nel XVIII secolo, con particolare riguardo alla genesi dell'opera e successivamente alle diverse e molteplici edizioni e ai commenti.

Emer de Vattel, nel momento in cui stava per consegnare il suo lavoro all'editore scriveva ad un amico che forse *Le droit des gens* avrebbe avuto più di una edizione e lo informava sulla decisione di stampare ben milleduecento esemplari. Non si sbagliava anzi, non sarebbero nemmeno stati sufficienti. *Le droit des gens ou Principes de la loi naturelle appliqués à la conduite et aux affaires des Nations et des Souverains*, infatti, pubblicato nel 1758, ebbe un successo immediato e destinato a durare per tutto il XVIII secolo, al punto tale che alcuni storici definiscono il periodo tra il 1780 e il 1790 come «l'età di Vattel»(*). L'intenso carteggio con Jean Henry Samuel Formey permette di ricostruire la genesi dell'opera e le varie fasi dell'elaborazione del trattato.

Soltanto un anno dopo venne tradotto in inglese e l'influenza di Vattel si riscontra sia a livello pratico, diplomatico che dottrinale: era utilizzato anche come un manuale per gli studenti e come il libro fondamentale per gli uomini di governo.

Le risultanze teoriche della sua dottrina internazionalistica, l'individuazione dei diritti fondamentali degli Stati, vale a dire la sovranità, l'indipendenza, l'uguaglianza sono diventate “nozioni elementari del diritto internazionale”, tanto che in ogni trattato di diritto delle genti o diritto internazionale del XVIII e successivamente del XIX appare almeno un riferimento al *Le droit des gens*.

Con le parole dell'autrice di una delle più compiute analisi della sua dottrina internazionalistica, Vattel è stato «en effet le premier à avoir exposé, et eu la volonté d'exposer comme tel, un ensemble de règle individualisées formant un tout complet, cohérent et autonome de normes aptes à régir une société internationale non hiérarchisée dont le fondement est la notion de souveraineté étatique»(**).

Gli obiettivi: contestualizzare tale successo nell'ambiente illuministico del XVIII secolo, con particolare attenzione alle riviste illuministiche e ai giornali dell'epoca e alla fitta corrispondenza con Formey; analizzare la fortuna de *Le droit des gens*, con un metodo comparatistico, in America, nei principali stati europei con particolare attenzione all'Italia; fornire una ricostruzione critica dei possibili fattori del successo.

Note:

(*) D.G. Lang, *Foreign Policy in the early republic*, p. 67; P. Haggemacher, *Some Hints on the European Origins of Legislative Participation in the Treaty-Making Function*, in *Chicago-Kent Law Review*, 1992, vol. 67, pp. 313-339. Il trattato viene anche definito come un «ouvrage capital»: T. Toyoda, *La doctrine vattelienne de l'égalité souveraine dans le contexte neuchâtelois*, in *Journal of the History of International law*, 11 (2009) pp. 103-124, in particolare p. 103; cfr anche J.J. Manz, *Emer de Vattel*, Zürich 1971, pp. 162-176; P. Guggenheim, *Emer de Vattel et l'étude des relations internationales en Suisse*, Genève, 1956, p. 23. H. Muir Watt, *Droit naturel et souveraineté de l'État dans la doctrine de Vattel*, *Archives de Philosophie du droit*, t. 32, 1987, p. 71. Hinsley sostiene che «It was Vattel's work which, as well as being the first recognisably modern book on international law, became the first book to be used as a handbook by the Foreign Office. The French government was referring to it in the 1760s; by the government of the United States of America it was venerated as being the guide [...], by British politicians it came to be regarded in the same light, as it is clear from their writings and speeches»: F.H. Hinsley, *Sovereignty*, Cambridge 1986, pp. 200-201. Cfr. anche A. Herrero y Rubio, *Nociones de Historia del Derecho de Gentes y las Relaciones Internacionales*, Valladolid 1954, p. 108: «La obra de Vattel tuvo una fortuna singular,

ya que fué reproducida en numerosas ediciones y traducida a varios idiomas. Durante màs de un siglo fué consultada como fundamental por curantos se ocuparon de cuestiones internacionales».

(**) E. JOUANNET, *E. de Vattel et l'émergence doctrinale du droit international classique*, Paris 1998, p. 9.

Giuseppina D'Antuono (Napoli)

Nicola Fiorentino: per la “democrazia giuridica moderna”

Il giureconsulto e matematico Nicola Fiorentino (1755-1799) fu allievo del magistrato illuminista Giacinto Dragonetti, che le ricerche di Raffaele Ajello hanno dimostrato essere uno dei più importanti diffusori nel Regno di Napoli del contrattualismo rousseauiano, trascurato però dai maggiori studiosi della fortuna di Rousseau in Italia.

Grazie a scavi documentari su fonti di prima mano ho ricostruito le tappe biografiche di Fiorentino studente di Dragonetti e Genovesi. Ho censito su scala europea la produzione editoriale, recuperando tutti i testi originali sui quali si è applicato un metodo filologico intra e intertestuale. Lo studio dell'*opera omnia* ha condotto a delineare la fisionomia di un filosofo-matematico post-genovesiano, rousseauiano e antibeccariano. La critica a Beccaria si è posta come difesa del “contratto sociale” a tutela dello Stato e del singolo e come netto rifiuto dello “spirito di misericordia”. Lo studio della storia di un popolo dimostra l'insufficienza di leggi generali per la riforma di un sistema giudiziario. Fiorentino sosteneva che le proposte di Beccaria potevano valere per la realtà milanese non per quella napoletana, nella quale la debolezza dello Stato e il contesto sociale non consentivano l'abolizione della pena di morte. Lo Stato doveva prevenire premiando i virtuosi e punire severamente i rei. La fisionomia giuridico-matematica fa emergere l'individualità tipologica di un erede genovesiano non omologato al neonaturalismo dei “profeti dell'Illuminismo” indagati da Ferrone. Il razionalismo applicato serve a lui come ai suoi *networks* (Tanucci, Dragonetti, Patrizi e altri) - che costituiscono forme di *patronage* critiche nei confronti di Beccaria e D'Alembert - a demolire il modello dell'idealismo matematico-giuridico.

Tenendo fermi metodo comparativo e prospettiva europea, intendo continuare a lavorare su altri esponenti dell'ideologia rousseauiana, come Francesco Antonio Giuliani e Francesco Antonio Astore - del quale ho rinvenuto alcuni scritti sconosciuti - per indagare in altri apprendistati politici di repubblicani del 1799 la ricezione del “modello inglese di società integrata” di matrice lockiana, il grado di condivisione della critica di Rousseau e Dragonetti all'idealismo giuridico per la costruzione della “democrazia giuridica moderna”.

Giorgio Polydoro Stamboulis (Firenze)

La cultura politica illuministica in area greca: l'opera di Rigas Velestinlis e Adamantios Korais

La mia ricerca è incentrata sull'illuminismo neogreco come fenomeno di trasmissione delle idee. Il mio lavoro si è concentrato principalmente su due figure, ovvero Rigas Velestinlis e Adamantios Korais, poco note agli studiosi italiani, ma parte del Pantheon nazionale greco. L'obiettivo è di presentare una panoramica tematica del loro pensiero politico, con ampi riferimenti ad altri autori significativi dell'area ellenica. La storiografia, soprattutto in lingua greca, è molto ampia, qui ricordo solamente i testi fondamentali. Dimaras è stato una sorta di pioniere negli studi sull'illuminismo in Grecia e la sua monografia *La Grèce au temps des lumières* rimane di grande utilità. Recentemente gli studi più significativi sono: P.M. Kitromilides, *Neoellenikos Diafotismos*; R.D. Argyropoulos, *Neoellenikos Ithikos ke Politikos stochasmos*; A. Tabaki, *Peri Neoellikou Diafotismou*.

L'approccio adottato è quello della storia delle idee, secondo un metodo di comparazione testuale con lo scopo di verificare una serie di interpretazioni storiografiche. Il movimento di trasmissione delle idee è la cornice che ha accompagnato la ricerca come chiave di lettura essenziale. Tale approccio non si fonda su un mero metodo testuale, ma tiene conto dei fattori politici, sociali e religiosi in cui erano immersi i due autori e i loro contemporanei, per comprendere appieno le modalità di diffusione delle idee in un contesto differente rispetto a quello originario.

Il rapporto centri-periferie è una problematica di carattere sociologico fondamentale in questo ambito. La domanda di base riguarda le specificità della traduzione culturale, in scritti che possono apparire il frutto di semplici esercizi imitativi. La convinzione è che la relazione instauratasi non sia unidirezionale, poiché le periferie non ricevevano passivamente i frutti dei Paesi più avanzati. Il processo si manifestava come una vera e propria appropriazione, che si sommava a retaggi e condizioni sociali ereditati dal passato.

La storiografia, Kitromilides *in primis*, ha visto in Rigas l'esponente greco del radicalismo giacobino, in alternativa all'orientamento liberale del pensiero di Korais. La mia ricerca di dottorato si è posta l'obiettivo di vagliare criticamente questa interpretazione. La dicotomia tra "liberalismo" e "radicalismo", secondo l'opposizione giacobini/liberali, risulta troppo stretta, mentre la convinzione metodologica alla base della ricerca è che la complessità, la *verve* immaginativa e le aporie, che caratterizzarono il panorama intellettuale immediatamente a ridosso e successivo alla Rivoluzione del 1789, vadano sviscerate in maniera più dettagliata. L'ambizione è di riportare le specificità e le contraddizioni apparenti della riflessione politica di Rigas e Korais, individuando nuovi sentieri di contrapposizione e convergenza.

La tesi si prefigge, inoltre, lo scopo di approfondire lo studio comparativo tra le idee provenienti dai centri dell'illuminismo e la loro ricezione balcanica. La trattazione ha cercato di mettere in rilievo i debiti intellettuali, che non sono ancora stati sufficientemente approfonditi nelle loro implicazioni. In tal modo, è possibile riscontrare fattori contestuali e significati nuovi negli scritti di Rigas e Korais.

L'ultimo aspetto che ha ispirato la mia ricerca è la problematica legata all'identità dell'illuminismo. Di primo acchito, si potrebbe interpretare l'illuminismo neogreco come una versione nazionale dei Lumi. La tesi contenuta nei saggi raccolti da Porter e Teich in *The Enlightenment in National Context*, secondo cui esisterebbero diversi illuminismi in base alle specificità inglese, francese, olandese, tedesca etc., potrebbe così essere declinata in chiave greca. Il mio tentativo è stato quello di vedere l'interazione tra trasmissione delle idee illuministe e formazione dell'identità nazionale, partendo dal presupposto che non esisteva un contesto nazionale greco predeterminato.

Emilietta Murgia (Grenoble)

I sistemi concettuali dell'antropologia e della politica nel pensiero di Jean-Jacques Rousseau

L'analisi della struttura teorico-metodologica specifica del *Contrat sociale* (1762) può essere sviluppata sulla base di un approfondito confronto con i testi politici principali di J.-J. Rousseau: pur senza ignorare l'importanza dell'analisi dell'«origine e dei fondamenti dell'ineguaglianza tra gli uomini», occorre in particolare intraprendere un esame comparativo tra l'opera del 1762 e gli scritti che segnano lo sviluppo della linea concettuale e argomentativa dei punti centrali dell'attività filosofica di J.-J. Rousseau: l'articolo *Economia politica* (1755) e il *Manoscritto di Ginevra* (1756-1758).

A tal fine è necessario in primo luogo porre in evidenza la complessità del pensiero politico rousseauiano e le difficoltà interpretative rintracciabili nella vasta letteratura critica; in secondo luogo occorre, sulla base dei medesimi studi critici, analizzare in che modo Rousseau formuli i termini del problema politico caratterizzato dal tentativo di giustificare il rapporto tra sovrano e sudditi e più specificamente la legittimità del potere sovrano e la possibilità di garantire l'obbedienza dei sudditi e la concezione dell'uomo e la natura della dimensione pubblica. Questa duplice linea interpretativa costituisce inoltre la base dello studio condotto all'interno del mio percorso dottorale centrato sull'analisi del *Contratto sociale* e teso a individuarne la specificità rispetto alle opere immediatamente precedenti e a stabilire gli aspetti che segnano la continuità e l'originalità rispetto alla tradizione del contrattualismo moderno con particolare riferimento al sistema filosofico di T. Hobbes. Inoltre, esso muove dal lavoro di ricerca centrato sul *Manoscritto di Ginevra*, intrapreso dal *Groupe J.-J. Rousseau* diretto da B. Bernardi, con lo scopo di stabilire un'edizione critica più accurata del testo manoscritto per individuare il modo in cui il filosofo ginevrino costruisce la propria riflessione, e la sua struttura teorico-concettuale in un'ottica analitica tesa a mostrarne gli aspetti specifici.

In tale prospettiva è possibile studiare lo sviluppo della riflessione di Jean-Jacques Rousseau alla luce dei nuclei concettuali che ne definiscono in linea con la tradizione contrattualistica, l'antropologia e la politica: la virtù, la libertà e il concetto di cittadino rispetto all'analisi della natura umana, della volontà generale, della sovranità e della legge dal punto di vista più specificamente politico. La questione principale riguarda, come ho già accennato, lo studio della definizione di tali poli concettuali alla luce della struttura teorico-metodologica specifica di alcuni scritti principali: l'articolo *Economia politica* (1755), il *Manoscritto di Ginevra* (1756-1758), il *Contratto sociale*, di cui quest'anno ricorre il 250° anniversario. L'analisi di tali opere permette infatti di stabilire come le categorie dell'uomo e della politica vengano articolate differentemente e assumano sfumature di significato peculiari all'interno dei diversi passaggi delle stesse opere, ma vengano anche definite alla luce della rete di relazioni con gli altri concetti all'interno dei diversi passaggi dei singoli testi.

La scelta di mettere in relazione le tre opere muove dalla constatazione di alcuni importanti passaggi comuni alle tre opere proposito del tentativo di discernere la presenza e il modo in cui si coniugano quelle che J. Terrel (2001) ha definito due tra le grandi tradizioni del pensiero moderno: il contrattualismo e il repubblicanesimo. Lo studio del pensiero politico rousseauiano presenta, come è noto, differenti difficoltà interpretative rispetto sia alla linea interna che caratterizza il percorso del filosofo ginevrino sia ai rapporti con la tradizione filosofica moderna, con particolare riferimento a quella giusnaturalistica che, risalente a Grozio trova la prima concezione filosofica sistematica nell'opera di T. Hobbes e continua a costituire un punto di riferimento dominante durante il secolo XVIII. Se un tale tipo di analisi richiederebbe un esame attento dell'intera opera rousseauiana, sul piano interpretativo è sufficiente prendere in considerazione la vastità e lo sviluppo degli studi specialistici per rendersi conto del genere di difficoltà e della complessità caratterizzante ogni tentativo di comprendere la filosofia del ginevrino rispetto alle sue fonti,

all'elaborazione del modello politico legittimo attraverso la riformulazione delle problematiche e dei principi della scuola del diritto naturale. Tali linee interpretative, che peraltro non risultano sempre facilmente distinguibili, lasciano intravedere la problematicità insita nello sviluppo del pensiero del ginevrino e l'entità delle difficoltà interpretative che impegnano gli studiosi. Infatti la comprensione della filosofia rousseauiana, alla luce della tradizione giusnaturalistica, richiede, in primo luogo, la considerazione delle singole teorie dei predecessori per valutare in che misura l'eredità hobbesiana sia presente nelle teorie di S. Puffendorf e di J. Locke; in secondo luogo, occorre operare la distinzione tra il modo in cui Rousseau si rapporta alle singole teorie dei propri interlocutori, e i legami che possono essere individuati a posteriori attraverso un esame attento dei testi. Riguardo invece la ricostruzione della linea teorica nei suoi punti centrali, il nodo problematico consiste nell'individuazione dei momenti in cui il filosofo di Ginevra ha dapprima formulato e successivamente sviluppato gli aspetti fondamentali del proprio pensiero politico.

All'interno della complessa mappa degli studi specialisti, è possibile mettere in evidenza, oltre alle prospettive interpretative connesse all'analisi della repubblica, la validità attribuita ai grandi studiosi del XX secolo, come per esempio E. Cassirer (1938) e R. Derathé (1950), che mantengono un ruolo guida e possono essere considerati ancora come dei punti di riferimento imprescindibili. L'importanza di tali studi resta un fatto imprescindibile rispetto alla tesi di partenza che considera Rousseau come un argomento di studio problematico e riguardo l'insegnamento metodologico fondato sul rifiuto di ogni forzatura della riflessione rousseauiana alla luce di categorie concettuali che risultano estranee alla dimensione speculativa del XVIII secolo, e sul tentativo di comprendere l'opera rousseauiana nel suo complesso sviluppo a partire dall'individuazione delle fonti e dalla ricostruzione del dibattito che ha animato la riflessione politica moderna. Da questo di vista, gli studi più recenti possono essere considerati come lo sviluppo del tentativo messo in opera dal Derathé di individuare gli aspetti che segnano la forte presenza dell'eredità della scuola del diritto naturale al fine di individuare il modo con cui Rousseau si rapporta alle singole teorie e gli elementi teorici che sanciscono l'atteggiamento di rottura e al tempo stesso la portata innovativa della concezione politica del ginevrino. Inoltre lo sviluppo delle prospettive analitiche che caratterizzano gli studi rousseauiani, l'esame di alcune tematiche fin ora rimaste in secondo piano tra le attività filosofiche del ginevrino (musica, botanica), possono essere considerati una valida conferma della complessità del pensiero rousseauiano. Senza considerare la prossima riedizione delle opere complete e gli studi dovuti alle numerose iniziative organizzate all'interno della commemorazione dei 300 anni della nascita del filosofo e dei 250 anni del CS, in questi ultimi dieci anni, è stata pubblicata la riedizione di numerose opere fondate sulla rilettura dei manoscritti, (*Lettera a d'Alembert, Discours sur l'Économie politique, Les lettres écrites de la montagne, I principi della guerra*); nell'ambito della letteratura critica sono apparse, in Italia, nei paesi anglosassoni e francofoni, alcune opere di rilievo, che hanno permesso di esaminare i concetti nella loro origine e nel loro sviluppo sulla base della lettura attenta delle singole opere; ciò ha permesso di ricostruire, almeno in parte, l'elaborazione politica del filosofo di Ginevra. Si possono citare, in particolare, lo studio portato a termine da Bruno Bernardi che ha ripreso la rilettura analitica e concettuale di alcuni testi importanti dell'attività filosofica di Rousseau con particolare attenzione alla tradizione filosofica moderna e alla concezione politica affermata attraverso la dottrina di Jean Bodin; in Italia la monografia di Gabriella Silvestrini (2010), muovendo dalla tesi di Victor Goldschmidt (1974) secondo cui il *Discorso sull'ineguaglianza* rappresenta il momento iniziale dell'elaborazione del modello politico rousseauiano, ha analizzato l'importanza che il modello ginevrino assume nell'Europa del Settecento e in particolare nelle opere rousseauiane al fine di individuarne la duplice eredità repubblicana e contrattualistica.

Questo *excursus*, per quanto breve e schematico, permette di affrontare l'esame più circoscritto allo scopo di provare a ridefinire i termini della specificità del problema politico caratterizzato dal rapporto tra l'ordine pubblico e la dimensione privata o meglio indipendente propria di ogni uomo, tra volontà generale e la volontà particolare. Muovendo da tali prospettive e accettando tali premesse metodologico-interpretative, è necessario esaminare le diverse opere rispetto loro linee

teoriche e argomentative con un'attenzione particolare verso il carattere problematico che ne sta alla base e alla complessità che esse presentano. Questo tipo di analisi permette infatti di comprendere il quadro teorico delle tre opere al fine di stabilire un esame comparativo tra i differenti passaggi comuni presenti in esse. Si evita così il rischio di una considerazione isolata e settoriale dei passaggi centrali degli stessi scritti, e si possono prendere in considerazione i concetti rispetto alla loro articolazione interna e alla rete di relazioni teorico-concettuali in cui essi sono inseriti. È possibile in tal modo studiare i concetti non soltanto nelle sfumature di significato che essi presentano all'interno delle prospettive teoriche delle singole opere, ma metterli in relazione agli altri nuclei teorici a cui sono strettamente connessi. Sulla base del panorama teorico più ampio proprio di ogni scritto, è infine possibile riprendere l'analisi dei testi alla luce del sistema di relazione in cui sono inseriti e articolati i medesimi nuclei concettuali.

L'articolo *Economie politique* pubblicato nel V volume dell'*Encyclopédie* è centrato, come è noto sull'analisi dell'economia politica sulla base della distinzione con l'economia domestica, rispetto, in primo luogo, alle regole guida della condotta, alla grandezza e al fondamento caratterizzanti le due forme di società; in secondo luogo, Rousseau mette in evidenza gli obiettivi specifici e il rapporto costitutivo tra la dimensione pubblica e quella familiare. All'interno di questo quadro teorico Rousseau definisce l'obiettivo principale, consistente nel definire «il governo» sulla base della distinzione con l'autorità suprema titolare del diritto legislativo. Il testo è considerato, come è noto, un momento importante nell'elaborazione del sistema politico di Rousseau il quale introduce per la prima volta il concetto di volontà generale. Senza soffermarci sui molteplici studi che hanno approfondito il significato filosofico e politico del «primo principio dell'economia pubblica e la regola fondamentale del governo» (OC III, p. 247), l'elemento di rilievo è dato dal tentativo di definire gli elementi specifici del governo in un quadro teorico-normativo. La regola della volontà generale costituisce il criterio di distinzione tra il governo legittimo e l'economia politica e diviene il presupposto della successiva analisi delle condizioni, dal punto di vista delle persone, dei cittadini e dei magistrati, e dal punto di vista dei beni, del governo legittimo. In altri termini, possiamo sottolineare come, da una parte gli aspetti centrali della politica risultano definiti nell'articolo *EP*, quale la natura convenzionale del potere politico e la distinzione tra l'autorità sovrana e la potenza esecutrice. D'altra parte Rousseau individua quale obiettivo centrale l'analisi delle condizioni del governo, o come Rousseau le definisce, «le massime del governo legittimo o popolare» (*ibidem*) sulla base della natura reciproca complessa dei rapporti tra la volontà propria del corpo politico e le volontà particolari dei suoi membri. In tale ottica, l'analisi della natura umana rispetto ai magistrati e al cittadino viene sviluppata all'interno della dimensione politica e in una prospettiva centrata sulla definizione della legge. Dal punto di vista politico, dopo aver definito la volontà generale come principio guida e costitutivo della struttura reciproca del corpo politico, Rousseau definisce la legge in riferimento alle difficoltà insite nel tentativo di trovare come la volontà generale possa essere conosciuta e dunque rispettata come regola dell'azione politica. Parallelamente dal punto di vista dell'uomo il problema è posto nei termini di «insegnare ai cittadini a essere buoni» (OC III, p. 254).

Il *MdG* presenta delle difficoltà rispetto alla riflessione rousseauiana precedente e rispetto allo scritto di cui rappresenta la versione iniziale. Al di là della tesi problematica che considera il *Manoscritto di Ginevra* come un'opera autonoma, l'aspetto di rilievo è dato dalla linea argomentativa e dall'importanza che esso assume all'interno percorso filosofico-politico rousseauiano e particolarmente nella formazione e nell'articolazione dei nuclei concettuali centrali: il contratto sociale, la volontà generale, la sovranità, la legge, che costituiscono oggetto di studio. Il manoscritto presenta, come è noto, alcuni paragrafi comuni all'opera precedente rappresentata dall'*EP* e altri che verranno invece ripresi nel *CS*.

In un'ottica schematica è possibile affermare che il *MdG* presenta alcuni aspetti impegnativi a partire dalla datazione dell'opera e rispetto al progetto delle *Institutions politique*. Rispetto all'*EP* la problematica centrale della speculazione politica viene ridefinita in una prospettiva contrattuale più esplicita; nel senso che Rousseau procede a definire dapprima la natura dell'uomo al fine di

dimostrare la necessità di stabilire l'ordine sociale, sottopone a una critica radicale la concezione, formulata da Diderot, del diritto naturale e in particolare della volontà generale come principio guida costitutivo della natura umana e dettato dalla voce della natura. Muovendo dalla concezione antropologica, Rousseau analizza dapprima, in linea con il percorso giusnaturalistico la concezione della famiglia, della schiavitù e della proprietà e procede a porre le basi della formula contrattuale da cui nei capitoli successivi trae la natura del potere sovrano e del corpo politico in virtù dei principi scaturiti dallo stesso patto, ovvero la volontà generale e l'interesse comune. Se la parte iniziale riprende alcuni punti importanti dell'esame condotto nell'*EP* a proposito della struttura familiare e della società dispotica, occorre prendere in esame nello specifico la concezione dell'uomo che sta alla base dell'argomentazione specifica del *MdG* e la concezione del corpo politico rispetto alla volontà generale e alla sovranità. All'interno di questa concezione contrattualistica, seppure caratterizzata da alcune similitudini con la metodologia genealogica sviluppata nel Discorso sull'ineguaglianza, presenta degli elementi comuni con l'*EP*. Oltre alle analisi della proprietà privata e la differenza tra la società familiare e l'unione politica, il punto di interesse è dato dalla concezione della legge positiva che è definita in un capitolo cruciale, *Della necessità delle leggi civili*, che, dal punto di vista dell'architettura unitaria dell'opera, presenta un cambiamento sostanziale in quanto, mentre in un primo tempo era seguito dalla trattazione dell'istituzione delle leggi, nella redazione finale costituisce l'ultimo capitolo del I libro dedicato a fissare i *Primi elementi del corpo sociale*. Considerando la linea interna del capitolo, la legge definita come la «più sublime delle istituzioni umane e [...] un'ispirazione celeste» e quale soluzione alla difficoltà di garantire che i membri del corpo politico possano conoscerne la volontà corrisponde sostanzialmente all'argomentazione dell'*EP* dove, sebbene l'origine convenzionale del potere politico sia presente, il quadro teorico è volto a definire, sulla base della volontà generale, il governo piuttosto che il sovrano e gli atti amministrativi particolari piuttosto che il potere legislativo. Considerando tale testo dell'*EP* che viene ripreso nel *MdG*, è possibile infatti stabilire come in quest'ultimo Rousseau presenti le medesime difficoltà, ovvero la possibilità che ciascuno conosca e segua la volontà generale, come una conseguenza dell'ordine politico fondato sul patto.

Se in questa parte del capitolo prevale la concezione «trascendente» della legge come emanazione della volontà generale e mezzo che permette di risolvere il punto problematico iniziale, ovvero quello di «assoggettare gli uomini per renderli liberi», la definizione delle leggi come «condizioni dell'associazione civile» viene ripresa nell'opera del 1762 dove l'accordo tra libertà e autorità costituisce l'obiettivo introduttivo, è ricondotta al «problema fondamentale di cui contratto sociale dà la soluzione», e viene sviluppata all'interno della dinamica dei rapporti tra la volontà particolare dei sudditi e la volontà generale dei cittadini. Allo stesso modo, la concezione dell'uomo nella sua dimensione politica, si articola rispetto alla categorie della virtù, della libertà e alla definizione del cittadino in un orizzonte teorico differente: se nell'articolo dell'*Encyclopédie* il cittadino viene definito in funzione della libertà, che viene posta come il fine del corpo politico e si fonda sulla virtù intesa come «conformità tra volontà generale e volontà particolare», nel *MdG* il cittadino è delineato in una prospettiva contrattuale centrata sulla libertà e si articola differentemente rispetto alla categoria della virtù. Il cittadino rappresenta quindi una categoria politica definito alla luce del patto e sviluppato in una dimensione centrata sulla natura reciproca dei rapporti costitutivi della persona pubblica; In questa prospettiva la virtù si inserisce all'interno della realizzazione, derivante dalla costituzione dell'ordine politico legittimo, della natura umana nella sua completezza.

Se infine prendiamo in considerazione il *Contratto sociale* possiamo sottolineare come Rousseau presenti l'elaborazione dei principi del diritto politico nei termini problematici della ricerca volta, come è noto, a individuare «se nell'ordine civile può esservi una regola di amministrazione legittima e sicura, prendendo gli uomini come sono e le leggi come possono essere» (OC III, p. 360). Come è evidente nel testo del proemio, Rousseau muove dal definire la natura umana rispetto all'aspetto della libertà come dato costitutivo dell'uomo fin dalla nascita. Su questa base procede dapprima alla critica della teorie che hanno preteso di giustificare il rapporto politico sulla base del modello della relazione di schiavitù; successivamente, sulla base dello stesso principio della libertà

come dato imprescindibile nella condizione della realtà umana, dimostra la natura del patto da cui procede a determinare la natura dell'ordine politico legittimo in riferimento ai principi della volontà generale e della relazione reciproca tra sudditi e sovrano. La libertà diviene il presupposto centrale della riflessione rousseauiana e diviene parte del «problema fondamentale di cui il contratto sociale dà una soluzione» (*ibidem*), ovvero l'accordo entro la libertà e l'autorità. Su questa base Rousseau giustifica la necessità del contratto quale unico principio valido dell'ordine politico e procede a dedurre la natura dei rapporti costitutivi del corpo politico dapprima rispetto alla dimensione della sovranità e successivamente rispetto al governo. In tale prospettiva possiamo limitarci a sottolineare come il cittadino, in quanto parte del corpo sovrano, sia definito in funzione del diritto che ha come uomo e del dovere che deve adempiere come membro del corpo politico, e assume una connotazione politica definita in funzione della libertà; in tale prospettiva politico-normativa il concetto di virtù assume un ruolo secondario in quanto appartiene all'ambito della dimensione umana degli associati che, in quanto sudditi, conservano una dimensione umana « indipendente » dal corpo politico. All'interno di tale orizzonte normativo viene definita la stessa legge che risulta nel contratto una prerogativa del corpo sovrano costituito dall'insieme degli associati divenuti membri del corpo politico.

Sulla base di questa linea interpretativa come nelle prime due opere, pur con le differenze sottolineate, le leggi sono considerate come la sola garanzia della realizzazione della libertà in un ordine teorico che, fondato sulla norma della volontà generale, ne mette in luce gli aspetti per così dire "trascendenti"; nel CS invece proprio in virtù della dimensione teorica centrata sulla natura del contratto e sulla struttura egalitaria della politica, la legge viene definita in un'ottica interna al corpo politico. Allo stesso modo rispetto all'uomo, il concetto di libertà e quello di virtù risultano invertiti laddove si consideri l'articolo *EP* e il *MDG* e il *CS*: nella prima infatti la virtù resta l'obiettivo della politica, nella seconda diventa parte della realtà morale dell'uomo e nell'opera del 1762 è subordinata interamente alla logica contrattuale e quindi alla dimensione dell'uomo in primo luogo come cittadino e in secondo luogo morale.

Antonella Bongarzone (Catanzaro)

La *Nomotesia Penale* di Giuseppe Raffaelli nel rinnovamento del diritto criminale

La ricerca ha analizzato il pensiero di Giuseppe Raffaelli (1770-1826), giurista calabrese, nonché la sua influenza nella evoluzione del moderno diritto penale e comparato. Giuseppe Raffaelli, personalità eclettica del mondo forense fu un insigne avvocato e professore. Divenne noto nel 1770 per aver assunto con successo le difese di una giovane donna accusata di sortilegio. In tale occasione ebbe la capacità di dimostrare in maniera talmente rigorosa e scientifica la illogicità del reato di sortilegio, frutto dell'ignoranza e della superstizione, da indurre il Re Ferdinando IV ad ordinare la depenalizzazione della fattispecie in oggetto. In seguito alla Repubblica Partenopea fu esule, per verdetto paritario, dal 1799 al 1808 a Torino e Milano. In quest'ultima città occupò (dal 1801) la cattedra di diritto pubblico nel Liceo di Brera che era stata di Cesare Beccaria. Fu nominato nel 1805 membro delle commissioni legislative del Regno d'Italia; fu quindi chiamato da Murat nel 1808 ad assumere la carica di Presidente della Corte di Cassazione di Napoli. La sua opera *Nomotesia Penale* (1820-1826) ha una rilevanza tale da poter essere paragonata, come portata rivoluzionaria, all'opera *Dei delitti e delle pene* di Cesare Beccaria. Giuseppe Raffaelli scrisse la *Nomotesia Penale* motivato dal fatto che la scienza penale fosse in totale confusione e fu il primo ad operare una netta distinzione tra diritto, morale e religione. Con tale metodo, ispirato alla prevenzione anziché alla repressione dei reati e finalizzato ad un diritto penale moderno e giusto che aborre ogni tipo di ferocia e tortura sulla persona del reo, analizza i reati, il modo razionale di individuarli, conoscerli e punirli ed anche prevenirli, nonché di contrapporre ad essi il premio della virtù. Otto dovevano essere i punti sui quali andava costituita la *Nomotesia*, ma videro la luce solo i primi tre, ovvero la *Paranomina*, la *Prevenzione* e le *Pene*. L'incompletezza dell'opera non mina in alcun modo la portata rivoluzionaria e l'elevato interesse scientifico.

Dall'analisi dell'opera del Raffaelli si può rivenire, per la prima volta nella storia del diritto penale, l'utilizzo del metodo comparatistico. Difatti l'autore, nell'espone la propria visione di sistema penale ideale, opera una analisi comparata del sistema penale vigente nel Regno di Napoli con il sistema penale di altre civiltà antiche e contemporanee come ad esempio quella dell'antica Grecia o quella della contemporanea Cina. I sistemi penali stranieri vengono studiati non solo per interesse storiografico ma anche in vista di una possibile applicazione pratica al sistema penale vigente. L'obiettivo della ricerca è stato quello di enucleare i principi alla base di tale metodo comparatistico al fine di fondare un metodo di ricerca del tutto nuovo e non ancora sviluppato in Italia e cioè quello attinente alla storia giuridica comparata. Ulteriore obiettivo è stato quello di riportare alla luce l'opera ed il pensiero rivoluzionario ma ingiustamente caduto nell'oblio del Raffaelli in modo da renderlo fruibile alla comunità scientifica. Tale obiettivo è stato parzialmente raggiunto poiché a sua totale soddisfazione sembra opportuno una riedizione delle opere di Raffaelli; l'idea, ancora in fase attuativa, è quella di un'antologia giuridica dei suoi scritti capace di compendiare lo studio penalistico su Raffaelli e il suo contributo alla scienza della legislazione comparata in materia penale.

La ricerca si è basata sul reperimento di tutto il materiale, edito ed inedito, scritto dal Raffaelli al fine di ricostruirne puntualmente il pensiero giuridico ed il metodo di studio comparatistico utilizzato. Una volta reperito tale materiale si è proceduto all'analisi delle fonti su cui si è basato lo studio del Raffaelli ed in particolare del codice penale cinese di *Ta Tsing Leu Lee* per come trascritto e diffuso in Europa da Sir George Thomas Staunton. La ricerca è proseguita, poi, nell'analisi di quei principi formulati dal Raffaelli che hanno influenzato il diritto penale moderno e di quelli che, a tutt'oggi, possono ancora avere una valenza positiva nello sviluppo e nel perfezionamento dell'attuale sistema penale italiano ed internazionale. Si è approfondita, infine, la portata innovatrice della creazione e dell'utilizzo di un metodo comparatistico nello studio della storia del diritto penale con analisi di tutte le possibili implicazioni ed esso inerenti.

Alessandro Tuccillo (Napoli)

Illuminismo italiano e schiavitù coloniale

Nel *Commentaire sur l'ouvrage de Filangieri* (1822-1824) Benjamin Constant riconosceva all'autore della *Scienza della legislazione* il merito di aver esecrato la tratta degli schiavi neri ma, allo stesso tempo, lo accusava di non essersi occupato della diffusione presso l'opinione pubblica della riprovazione per «l'attentat le plus exécrable qu'aient jamais commis, je ne dirai pas les peuples civilisés, mais les hordes les plus féroces» (II, 2, p. 6). La critica metodologica di Constant non pone particolari problemi interpretativi. S'inscriveva nell'impianto del *Commentaire*, nella proposta liberale che marcava le distanze dalla precedente stagione illuminista. Il dato che cela invece aspetti per molti versi inediti è la scelta di assurgere Filangieri a figura rappresentativa della riflessione antischiavista di quella stagione culturale criticata da Constant.

Questa immagine del principe di Arianello collocato idealmente accanto a Montesquieu, Diderot, Raynal e Condorcet si è rivelata infatti come un importante indizio per intraprendere nuove ricerche sull'antischiavismo illuminista: nel XVIII secolo la tratta e la schiavitù dei neri costituivano un problema con cui confrontarsi soltanto per i sudditi delle grandi potenze coloniali europee (Francia, Gran Bretagna, Olanda, Portogallo, Spagna) e per i cittadini statunitensi? È possibile stabilire confini per la circolazione delle idee critiche della tratta e della schiavitù di essere umani dettati dalla rilevanza del comparto coloniale instaurato, dalla gestione diretta di piantagioni americane coltivate da schiavi africani o finanche dal coinvolgimento nell'espansionismo coloniale dell'età moderna?

A partire da questi interrogativi l'intervento si propone di affrontare alcuni nodi problematici relativi alla circolazione delle idee antischiaviste nel Settecento italiano: fonti di riferimento, aree culturali e politiche in cui si coltivarono questi interessi, periodizzazione, rapporto con il dibattito europeo. Si tratta del tema su cui ho lavorato per il dottorato di ricerca in Storia dell'Università di Napoli "Federico II" e che è tuttora tra i miei principali interessi di ricerca. L'obiettivo è quello di discutere i risultati e le questioni ancora aperte all'interno dello spazio di indagine storiografica nella cultura dei Lumi italiana sul problema della schiavitù coloniale, dello schiavo africano come paradigma in negativo del progetto di emancipazione dell'uomo proprio dell'illuminismo politico.

Gli scritti di Genovesi, Galiani, Longano, Bencivenni Pelli, Filangieri, Mazzei, Galdi costituiranno la trama su cui si delinearanno le peculiarità di una riflessione che partecipava a pieno titolo al dibattito europeo, condividendo le posizioni più avanzate di coloro che criticavano il sistema coloniale schiavista sulla base della dottrina universale dei diritti dell'uomo e del carattere antieconomico del lavoro servile.